



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 7 luglio 2015

COMUNICATO

Protocollo: 77511/R.U.

Risposta a quesito pervenuto da parte di un operatore commerciale

Rif.:

Allegati:

OGGETTO: Richiesta informazioni in merito alle modalità di applicazione dell'Accordo di stabilizzazione e associazione fra UE e Repubblica di Albania.

In riferimento alla richiesta di informazioni avanzata dalla Ditta xxxxxx relativa all'argomento di cui in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Si ritiene opportuno, in via preliminare, evidenziare che il Regolamento UE 2015/939 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 giugno 2015, richiamato dalla Ditta istante, contiene disposizioni relative a determinate procedure di applicazione dell'accordo UE – Repubblica di Albania (es. gestione dei contingenti di tariffari relativi ai prodotti della pesca originari dell'Albania; applicazione di misure di difesa commerciale; casi di frode o mancata cooperazione amministrativa), fra le quali non sono comprese norme relative all'applicazione di cumulo diagonale con i paesi della zona pan- euro-mediterranea.

Relativamente a tale ultimo aspetto, nell'evidenziare che la Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali pan-euro-mediterranee andrà a sostituire gradualmente i protocolli sulle norme di origine attualmente in vigore nei paesi della zona pan-euro-mediterranea, si rende altresì noto che la predetta Convenzione PEM è entrata in vigore sia per l'UE che per l'Albania il 1° maggio 2012 e, in conseguenza, è stata valutata l'opportunità di sostituire il protocollo 4 (relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa) dell'accordo UE - Albania con un nuovo protocollo contenente un riferimento diretto alle norme di origine della Convenzione.

A tale riguardo il Consiglio di stabilizzazione e di associazione UE-Albania ha adottato, in data 11 maggio 2015, la Decisione n. 1 in cui è disposto che le norme di origine applicabili nel nuovo protocollo 4 sono quelle contenute nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziale pan-euro-mediterranee, ed inoltre che tutti i riferimenti al "pertinente accordo" nell'appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell'appendice II della Convenzione regionale debbano intendersi

DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI

Ufficio applicazione tributi doganali

00143 Roma, Via M. Carucci 71 – Telefono +39 0650245216 – Fax +39 0650245057 - e-mail:
dogane.legislazionedogane.applicazione@agenziadogane.it

come riferimenti all'accordo UE-Albania. La predetta Decisione è applicabile dalla data del 1° maggio 2015. Tale data, pertanto, è quella di entrata in vigore del cumulo diagonale fra UE, Albania e paesi della zona pan-euro-mediterranea i quali abbiano già completato le procedure di adesione alla Convenzione.

E' opportuno rammentare, ad ogni buon fine, che nella zona pan-euro-mediterranea l'applicazione del cumulo diagonale dell'origine è disciplinata dalla c.d. regola di "geometria variabile". La regola prevede che i paesi di questa zona possono cumulare l'origine solo se gli accordi di libero scambio a loro applicabili includono un riferimento al protocollo pan-euro-mediterraneo dell'origine. Se un paese della citata zona non è legato ad altri paesi della stessa zona attraverso accordi di libero scambio, non può beneficiare del cumulo. In pratica, il cumulo diagonale può essere applicato solo se le parti/i paesi di fabbricazione e di destinazione finale hanno concluso accordi di libero scambio, contenenti norme di origine identiche, con tutte le parti che partecipano al processo di acquisizione del carattere originario, ossia con tutti i paesi di cui sono originari i materiali utilizzati.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
f.to D.ssa Cinzia Bricca

*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93”*